

# Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biometano da fonti rinnovabili

T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III 13 dicembre 2021, n. 2792 - Di Benedetto, pres.; Plantamura, est. - Comune di Cornale e Bastida ed a. (avv. Della Gatta) c. Provincia di Pavia (avv.ti Tognella e Dabusti) ed a.

## **Ambiente - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biometano da fonti rinnovabili.**

(Omissis)

### FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato il 14/5/2021 e depositato il 28/5/2021 i Comuni di Cornale e Bastida, Castelnuovo Scrivia e Alzano Scrivia si dolgono dell'autorizzazione rilasciata alla Società Agricola Casei Gerola Green Energy, avente ad oggetto la realizzazione, nel territorio del Comune di Casei Gerola, di un impianto per la produzione di biometano, ottenuto dall'upgrading del biogas, proveniente dalla fermentazione anaerobica di sottoprodotti [ricompresi all'interno della tabella 1.A del DM 6 luglio 2012, aggiornato con DM 23 giugno 2016, e nel punto e) parte A dell'allegato 3 del DM 10.10.2014].

2) I motivi dedotti sono due.

2.1) Il primo motivo fa leva sulla violazione della LR della Lombardia 2.2.2010 n. 5, in specie degli artt. 2, 5, 6; nonché, dell'Allegato B, punto 1) *Agricoltura*, lett. g); nonché, dell'Allegato C, Parte II, del d.lgs. n. 152/2006, in specie degli artt. 19 e ss., dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, degli artt. 1, 3, 7-11, 14 della legge n. 241 del 1990, degli artt. 3, 9, 32 e 97 della Costituzione; nonché, sul vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, sproporzione, irragionevolezza e ingiustizia manifeste e sviamento di potere.

Ad avviso degli esponenti, in sostanza, l'autorizzazione sarebbe illegittima in quanto non sottoposta a verifica di assoggettabilità a valutazione d'impatto ambientale (VIA), benché, a differenza di quanto dichiarato dal proponente e non verificato dalla Provincia di Pavia, si tratterebbe di impianto con potenzialità di biomasse organiche in ingresso superiore alle 150 tonnellate al giorno (t/g).

2.2) Con il secondo motivo si deduce la violazione del d.lgs. 152/2006, in specie degli artt. 268, 271 e 272-bis, nonché, la violazione dell'art. 844 c.c., della DGR 15.2.2012, n. IX/3018 della Regione Lombardia, della IPPC H4, 2002, dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, degli artt. 1, 3, 7-11, 14 della legge n. 241 del 1990, degli artt. 3, 9, 32 e 97 della Costituzione; nonché, l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, sproporzione, irragionevolezza, ingiustizia, abnormità dell'agire amministrativo, sviamento di potere, difetto di motivazione.

Ciò, poiché - alla luce dei dati posti a fondamento del progetto - l'Amministrazione precedente avrebbe dovuto necessariamente fare riferimento ai limiti stabiliti dalle Linee Guida della Regione Lombardia, di cui alla DGR IX/3018, del 15.2.2012.

Si contesta, inoltre, la mancata considerazione delle posizioni contrarie espresse tanto dal Comune nel cui territorio è previsto l'insediamento dell'impianto, quanto dai Comuni limitrofi, oltre alla mancata valorizzazione dei rilievi mossi dall'ATS di Pavia.

Si deduce, infine, l'illegittimità dell'autorizzazione anche in relazione alle prescrizioni in essa dettate, ritenute generiche e indeterminate e, come tali, inattuabili.

3) Si è costituita la società agricola controinteressata, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie e sollevando eccezioni.

4) Si è costituita anche la Provincia di Pavia, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie e sollevando eccezioni.

5) Con ordinanza n. 546, del 9 giugno 2021, la sezione ha respinto la domanda cautelare, ritenendola priva tanto del «prescritto *fumus boni iuris* poiché:

- il calcolo svolto dalla Provincia di Pavia ai fini dell'esclusione del progetto dalla verifica di assoggettabilità alla VIA appare correttamente impostato sul quantitativo annuo di materiale autorizzato ad entrare nell'impianto (pari a 50.675 t/a), diviso per i giorni di funzionamento dell'impianto, che - stando alla relazione tecnica in atti - non sembra destinato a subire le interruzioni ipotizzate dall'esponente, in ragione delle modalità altamente automatizzate di funzionamento dell'impianto stesso;

- il provvedimento impugnato tiene conto del parere dell'ATS, le cui prescrizioni sono state espressamente richiamate nell'autorizzazione unica (Parte VII, n. 36 del provvedimento impugnato);

- non risulta dimostrato il superamento di valori limite per le emissioni odorogene, che del resto non sembrano contemplati nella normativa vigente e neppure nelle "Linee guida per la caratterizzazione e l'autorizzazione delle

*emissioni gassose in atmosfera delle attività ad impatto odorigeno*” [di cui all’Allegato A alla DGR 15.02.2012 n. IX/3018, in atti (in disparte i dubbi sulla riconducibilità della fattispecie in esame nel campo di applicazione delle predette Linee guida)];», quanto del «prescritto periculum in mora, peraltro genericamente dedotto e del tutto indimostrato».

6) Il 25 giugno 2021 la parte controinteressata ha chiesto la trattazione congiunta in sede di udienza di merito dei ricorsi nn. 920/2021, 891/2021 e 892/2021, stanti i profili di connessione fra gli stessi.

7) In vista dell’udienza pubblica i Comuni ricorrenti hanno depositato memoria; tutte le parti hanno replicato.

8) All’udienza del 2 novembre 2021 la causa - chiamata congiuntamente alle cause nn. 1 e 3 del ruolo (rispettivamente rubricate con nn. RG 891/2021 e RG 920/2021), presenti gli avvocati F. Della Gatta per i Comuni ricorrenti; S. Tognella e S. Dabusti per la Provincia di Pavia; C. Catarisano per Casei Gerola Green Energy Società Agricola - è stata trattenuta in decisione.

9) Preliminarmente, il Collegio, in base al criterio della «ragione più liquida» (su cui cfr. Cons. Stato, Ad. plen., sentenze nn. 5 del 2015 e 9 del 2014), ritiene di soprassedere all’esame delle eccezioni sollevate da parte resistente e controinteressata, stante l’infondatezza nel merito del ricorso.

10) Si può, quindi, passare all’esame del primo motivo, in relazione al quale il Collegio osserva quanto segue.

10.1) Ad avviso dei ricorrenti, l’intervento oggetto della contestata autorizzazione avrebbe dovuto essere sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VIA, in quanto la potenzialità di biomasse in ingresso nell’impianto sarebbe superiore alle 150 tonnellate al giorno (t/g).

Ciò, avuto riguardo sia, ai giorni di effettivo funzionamento dell’impianto [che non sarebbero affatto 365, come supposto dall’Amministrazione, ma poco più di 300 (poiché, essendo richiesta la presenza del personale, occorrerebbe sottrarre dai 365 gg. le domeniche e gli altri giorni festivi)]; sia alla quantità di materiale trattato, che non sarebbe di sole 45.000 t/a, dovendosi includere nel calcolo, oltre al materiale destinato alla digestione anaerobica, anche quello diretto al compostaggio.

10.2) Il motivo è infondato.

10.2.1) Ai sensi dell’Allegato B alla L.R. Lombardia 02/02/2010, n. 5 (recante: «Norme in materia di valutazione di impatto ambientale») sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA, di cui all’articolo 6, gli «Impianti per il trattamento biologico o anche chimico fisico (quali ad esempio digestori per la produzione del biogas, denitrificatori, impianti di strippaggio, etc.) di reflui di allevamenti, biomasse e/o altre materie organiche, con una potenzialità di trattamento superiore a 150 tonnellate/giorno di materie complessivamente in ingresso al sistema».

Al riguardo, reputa il Collegio che, ai fini della verifica del rispetto della soglia delle 150 t/g, la norma deve essere interpretata nel senso che, laddove essa richiama le «materie complessivamente in ingresso al sistema», intende fare riferimento alle materie in ingresso nell’impianto di trattamento e non, invece, genericamente, alle materie in entrata nell’azienda dov’è ubicato l’impianto.

Queste ultime, a ben vedere, non possono rilevare ai fini della verifica della potenzialità dell’impianto poiché, da un lato, non è certo il momento in cui le stesse saranno effettivamente «trattate», non essendo prescritto di immettere nell’impianto tutte le biomasse il giorno stesso del loro arrivo in azienda; e, dall’altro, il relativo rifornimento dipende da circostanze che, come ben spiegato dalla controinteressata, non sono del tutto dipendenti dalla volontà del gestore dell’impianto (ma legate, ad esempio, al ciclo stagionale della coltura di provenienza).

Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, si ricava come l’operato della Provincia risulti immune dalle dedotte censure, allorché ha verificato il rispetto della soglia delle 150 t/g facendo riferimento al quantitativo annuo dichiarato [alle pagine 11-12 della Relazione Tecnica, allegata da parte della richiedente in sede procedimentale, prodotta in atti da parte resistente, sub n. 6)] di materiale in ingresso all’impianto ovvero, alla somma del peso delle biomasse [pari a 45.000 t/a di materiale organico (liquame e letame bovino, farinetta, sorgo e triticale, siero di latte, ecc.)] e dei prodotti per il compostaggio [pari a 5.675 t/a di strutturanti (paglia, sottoprodotti della lavorazione del legno)], per un totale autorizzato di 50.675 t/a, escludendo dal computo soltanto il liquido di ricircolo, in quanto derivante dal processo di separazione e non immesso ab extra nel sistema.

Scartata, quindi, l’opzione ermeneutica volta a identificare il materiale «in ingresso al sistema» con il materiale in ingresso nell’azienda, risultano del tutto inconferenti le argomentazioni comunali volte a dedurre una potenzialità di trattamento maggiore di quella dichiarata (e autorizzata) sulla base del quantitativo di materiale in ingresso in azienda (desunto, ad esempio, dallo studio dell’impatto veicolare).

Difatti, la possibilità che il quantitativo dei rifornimenti aziendali si discosti, in alcuni giorni dell’anno, dal quantitativo autorizzato ai fini del trattamento, non implica di per sé uno sfioramento della soglia fissata per la verifica della potenzialità dell’impianto, fermo restando il potere di controllo dell’Autorità competente sul rispetto della soglia predetta [di 150 t/g, su cui cfr., ad esempio, il punto 6 del provvedimento impugnato, dedicato alle *Prescrizioni generali*, ove si chiarisce che: «il quantitativo complessivo giornaliero di biomasse organiche in ingresso alla fase di digestione anaerobica (fase di biodigestione anaerobica) non potrà, in nessun modo, superare le 150 t/giorno (punto g allegato B alla Legge Regionale 2 febbraio 2010, n.5), nonché il quantitativo massimo dichiarato di biomassa destinata alla biodigestione pari a 50.675 t/anno, pena la decadenza o la revoca del presente provvedimento autorizzativo;»].

10.2.2) Riscontrata, così, la correttezza del quantitativo di materiale utilizzato dall’Amministrazione come «dividendo»,

per la verifica del rispetto della soglia delle 150 t/g, va a questo punto verificata la correttezza del parametro utilizzato come «*divisore*».

Si tratta del numero dei giorni di funzionamento dell'impianto che, ad avviso degli esponenti, non potrebbe essere di 365 in quanto, essendo impiegato nell'impresa del personale, l'impianto non potrebbe essere considerato «*a ciclo continuo*», sicché andrebbero sottratti i giorni festivi.

Al riguardo, il Collegio reputa non corretta la premessa del ragionamento dei ricorrenti, atteso che, la circostanza che il funzionamento dell'impianto preveda, sia pure per alcune ore al giorno, la presenza di personale, non esclude affatto che l'impianto stesso possa essere considerato «*a ciclo continuo*».

È sufficiente richiamare, al riguardo, quanto previsto dall'art. 2 del DM Ambiente 11/12/1996, in ordine alla definizione di «*impianto a ciclo produttivo continuo*», per affermare la compatibilità degli impianti in parola con la presenza di lavoratori, il cui rapporto ben può essere regolato «*sulle ventiquattro ore per cicli settimanali*» (così, l'art. 2 cit., lett. b). Ne consegue che, restano del tutto indimostrate, da parte ricorrente, le asserite interruzioni dell'impianto in corrispondenza dei giorni festivi, con conseguente salvezza, anche sotto tale aspetto, della valutazione effettuata dall'Amministrazione, sulla base di quanto allegato e documentato in sede procedimentale da parte controinteressata.

Come già osservato in sede di cognizione sommaria del gravame, infatti, dalla Relazione tecnica, già in precedenza citata, si evince la configurazione dell'impianto come volto a garantire un funzionamento privo delle interruzioni ipotizzate dagli esponenti, avuto riguardo alle modalità altamente automatizzate di operatività dell'impianto stesso [cfr., in proposito, fra l'altro: (i) la tabella a pagina 12 della citata Relazione tecnica, dove sono indicate le ore annuali presunte di funzionamento dell'impianto, pari a complessive 8.500 ore, corrispondenti a circa 354 giorni che, usati come divisore del quantitativo annuo di materiale autorizzato, dà luogo ad un quoziente comunque rispettoso della nota soglia delle 150 t/g; (ii) il richiamo, operato a pagina 20, ove si chiarisce che "L'impianto, è progettato con capacità di trattare fino ad un massimo di 1000 Nm<sup>3</sup>/h di biogas grezzo, per 8500 h/anno"; (iii) la sezione "Arresto/malfunzionamento" a pagina 52, nella quale si precisa che "l'Impianto di produzione del biogas e di upgrading sarà esercito per 24h/24h per tutta la durata dell'anno, compatibilmente con le fermate per la manutenzione ordinaria e straordinaria. È previsto un funzionamento dell'impianto di circa 8.500 ore annue per almeno 20 anni"].

Va, quindi, ribadita la correttezza del calcolo svolto dalla Provincia di Pavia, ai fini dell'esclusione del progetto in esame dalla verifica di assoggettabilità a VIA, atteso che, il quantitativo annuo di materiale in ingresso all'impianto, pari a 50.675 t/a, diviso per i 365 giorni all'anno di funzionamento dell'impianto medesimo, determina il rapporto di 138,83 t/g, inferiore alla sopra citata soglia di a 150 t/g, di cui alla legge regionale n. 5/2010.

Detta soglia risulterebbe rispettata anche laddove si volesse suddividere il quantitativo totale in ingresso, pari a 50.675 t/a, per 354 giorni di calendario, corrispondenti alle 8.500 ore di funzionamento presunto dell'impianto, al netto di possibili chiusure per manutenzioni ordinarie e/o straordinarie (dati questi, della cui ragionevolezza la resistente ha fornito adeguata spiegazione, dando atto della verifica svolta al riguardo sulla base dei dati forniti in sede procedimentale da parte controinteressata), con un rapporto di tonnellate al giorno in ingresso al sistema pari a 143,15, sempre inferiore alla soglia di 150 t/g sopra richiamata.

Va, pertanto, ribadita l'infondatezza del suesposto motivo.

11) Si può, così, passare all'esame del secondo motivo, in relazione al quale il Collegio osserva quanto segue.

11.1) In primo luogo, va rilevato come la DGR IX/3018 della Regione Lombardia, cui si appellano gli esponenti per lamentare la violazione di asseriti limiti alle emissioni odorigene, non ponga affatto detti limiti, dettando, invero, delle «*linee guida generali per la caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera delle attività ad impatto odorigeno*» (cfr. la citata delibera, al punto 1).

Si tratta, in particolare, di «*determinazioni generali*» con cui la Regione, dopo avere «*Constatato che nell'ordinamento comunitario ed italiano non è contemplata, per le emissioni odorigene, una disciplina che fornisca valori limite di riferimento, né metodi o parametri idonei a misurarne la portata*» (così, sempre la citata DGR), fornisce indicazioni al «*progettista*», ai fini della caratterizzazione delle emissioni, imponendogli, poi – sulla base dei «*risultati della simulazione*» - «*gli accorgimenti tali da far sì che l'odore provocato dall'attività non vada ad impattare in maniera significativa sulla zona interessata dalle emissioni odorigene e soprattutto che non ne pregiudichi l'utilizzo in accordo con lo strumento di programmazione territoriale*» (così, l'art. 5 delle linee guida citate).

Si ricava da quanto sopra che, contrariamente all'assunto di parte ricorrente, non sussiste alcuna illegittimità riconducibile alla violazione di limiti di cui alla DGR IX/3018, di cui la Provincia non si sarebbe avveduta, in quanto non si rinvenivano nel deliberato in questione siffatti limiti.

Va, in tal senso, ribadito come lo scopo del deliberato regionale non sia quello di stabilire, *illico et immediate*, detti limiti, ma di fornire indicazioni utili a caratterizzare compiutamente le emissioni odorigene riconducibili ad un determinato progetto, in modo da adottare tutti gli accorgimenti volti a contenere le emissioni in parola, demandandone, poi, alla competente Autorità, la vigilanza quanto al relativo rispetto.

Ebbene, nella specie, nonostante si trattasse di fattispecie astrattamente estranea al perimetro applicativo della DGR IX/3018, così come delineato dall'art. 3 del deliberato stesso [che lo circoscrive alle «*attività che, durante il loro esercizio,*

danno luogo ad emissioni odorigene e che sono soggette ad autorizzazione integrata ambientale (d.lgs. 152/06 e s.m.i. - parte seconda) o ad autorizzazione alla gestione dei rifiuti (d.lgs. 152/06 e s.m.i. - parte quarta). Inoltre la presente linea guida si applica a tutte le attività sottoposte a valutazione d'impatto ambientale o a verifica di assoggettabilità da cui possono derivare emissioni odorigene», l'impresa controinteressata ha nondimeno predisposto, su richiesta della Provincia, la simulazione dell'impatto odorigeno del futuro impianto di produzione di biometano.

In siffatte evenienze, non colgono nel segno le critiche rivolte da parte ricorrente contro tale simulazione e contro la relativa valutazione operata dall'Amministrazione, con particolare riguardo ai risultati della simulazione medesima.

Ciò, poiché si tratta di valutazione che rientra nell'ambito della discrezionalità tecnica della p.a., «tendenzialmente insindacabile innanzi dal giudice amministrativo, se non per eccesso di potere per intrinseca illogicità o travisamento dei fatti indotto da uno o più errori obiettivamente rilevabili, quali gli errori di calcolo (matematico, topografico, antropometrico) e/o gli errori nell'applicazione di regole mutuuate da scienze esatte (matematica, geometria, geologia, biologia, chimica, fisica, ecc.) o di regole sulle quali si basano discipline applicative di queste ultime» (così, Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisdizionale, 2 marzo 2020, n. 145; nonché, cfr., ex multis, Cons. Stato, I, 30.11.2020, n. 1958; id., Sez. V, Sent., 27-12-2018, n. 7241; id., IV, 29.03.2017, n. 1432; id., Sez. V, 06.07.2016, n. 3000; T.A.R. Lombardia, Milano, III, 31 maggio 2021, n. 1344; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, 22 luglio 2015, n. 560).

Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, va ribadito come la valutazione svolta dall'Amministrazione sui risultati della simulazione dell'impatto odorigeno prodotta dalla società agricola Casei Gerola Green Energy risulti immune dai suesposti vizi sintomatici di eccesso di potere, qui, peraltro, neppure specificamente dedotti.

Si tratta, giova ribadire, di una simulazione elaborata seguendo le indicazioni regionali (di cui alla DGR IX/3018) e allo scopo di approntare quanto necessario ad evitare che le emissioni odorigene vadano ad impattare in maniera significativa sulla zona circostante l'impianto (cfr. l'art. 5 delle linee guida, già citato).

Non va, difatti, sottaciuto come, nella specie, proprio tenuto conto dei risultati di tale simulazione, l'Amministrazione abbia bensì autorizzato l'impianto, ma con plurime «prescrizioni» (volte, tra l'altro, a contenere le emissioni odorigene) e prevedendo, altresì, la possibilità per il Comune di Casei Gerola (nel cui territorio insisterà l'impianto) di adottare la procedura di cui alla DGR IX/3018, punto 7, laddove, a seguito della messa a regime, dovessero emergere problematiche odorigene [il citato punto 7, per vero dedicato agli *Impianti esistenti*, consente che la procedura ivi descritta possa «essere adottata anche nel caso di nuovi impianti che, a seguito della messa a regime, diano luogo a problematiche odorigene». La parte del punto richiamata nel provvedimento impugnato è quella (definita come «Fase A») del punto 7.1, ove si prevede che: «La prima fase di indagine si attiva ogni qualvolta ci siano ricorrenti e significative segnalazioni di disturbo olfattivo da parte della popolazione residente nel territorio circostante l'insediamento produttivo. Il Sindaco del Comune interessato dal disturbo (...), raccoglie le segnalazioni, verifica la fonte del disturbo olfattivo e prende contatti con il Gestore al fine di verificare se tale disturbo sia causato da problematiche impiantistiche/gestionali che possano essere risolte in breve tempo. Qualora tale disturbo derivi da una attività rientrante nel campo d'applicazione della presente linea guida il Sindaco del Comune ove è ubicata l'attività procede a verificare la situazione dell'azienda dal punto di vista amministrativo (...). Dopo aver accertato la regolarità amministrativa, il Sindaco istituisce un tavolo di confronto a cui sono chiamati a partecipare il gestore dell'impianto, l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni ambientali, ARPA e ASL.

- Nel caso si convenga che i disturbi segnalati siano determinati da situazioni eccezionali, con la conseguente individuazione delle cause specifiche, non verrà avviato il monitoraggio sistematico del disturbo olfattivo ma verranno messe a verbale le cause che hanno determinato il disagio e gli interventi da mettere in campo per evitare che possa ripetersi e, qualora necessario, si procederà ad un aggiornamento/riesame dell'autorizzazione.
- Nel caso emerga che sussistano le condizioni per un approfondimento del tema, e che le segnalazioni non siano attribuibili ad eventi eccezionali o ad avarie tecniche contingenti, si avvierà un monitoraggio sistematico della percezione del disturbo olfattivo presso la popolazione residente. Le modalità di conduzione di tale indagine sono riportate nell'allegato 3.

I rapporti con i cittadini, l'illustrazione dell'indagine, la raccolta delle segnalazioni, la salvaguardia della privacy, saranno tenuti dall'Amministrazione Comunale, la quale provvederà a trasmetterli ad un eventuale soggetto tecnico incaricato della loro elaborazione.

Nel caso in cui si decida di attivare un monitoraggio sistematico della percezione olfattiva avvertita dalla popolazione residente, i risultati dell'indagine, oltre a rispettare i requisiti tecnici dell'allegato 3, dovranno riportare il numero degli episodi/mese attribuibili a specifiche origini derivanti dalle attività produttive. Se gli episodi/mese supereranno per durata il 5% del numero di ore monitorate, verrà avviata la fase B; in caso contrario, se inferiori a tali limiti, gli episodi di disturbo saranno considerati come tollerabili»].

In siffatte evenienze, reputa il Collegio che l'operato dell'Amministrazione - che, valorizzando i risultati della simulazione realizzata ai sensi della DGR IX/3018, ha dedicato un apposito capitolo (il VII, a pag. 17) del provvedimento autorizzatorio alle «Prescrizioni in materia di emissioni odorigene» -, lungi dall'incorrere nelle suesposte censure, risulta rispettoso delle linee guida regionali e, tramite queste ultime, delle esigenze rappresentate da parte ricorrente.



È utile sottolineare, a proposito delle prescrizioni in parola, come siano state recepite, al punto 36 del citato capitolo VII, le ulteriori prescrizioni contenute nella nota dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia (prot. 51276, del 14.10.2020), richiamata quale parte integrante del provvedimento autorizzatorio.

Si evidenzia, per tale via, l'infondatezza anche della censura con cui si lamenta la mancata considerazione dei rilievi formulati da parte dell'ATS che, al contrario, risultano condivisi e fatti propri dall'Autorità procedente.

Ad analoghe conclusioni deve giungersi rispetto alla censura che fa leva, più in generale, sul difetto di considerazione dei rilievi comunali, che, per contro, risultano ampiamente presi in esame [nel corso delle plurime conferenze di servizi che hanno caratterizzato l'iter istruttorio lungo il quale si è articolato il procedimento per cui è causa, di cui si dà adeguatamente conto nella motivazione del provvedimento impugnato (oltreché nella copiosa documentazione versata in atti da tutte le parti)] e superati, anche attraverso l'estensione alla fattispecie in esame delle ridette linee guida regionali.

12) Per le suesposte considerazioni, quindi, il ricorso come in epigrafe specificato va respinto.

13) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dei ricorrenti e liquidate come da dispositivo.

*(Omissis)*